

TESTO 1

ADATTATO DA: "Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale" (Edizione 2022). Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Disponibile al link: <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-notifiche-civili-e-commerciali-2022.pdf>

TRADURRE IN PORTOGHESE IL TESTO SOTTO. NON È CONSENTITO L'USO DI DIZIONARI O DI QUALUNQUE ALTRO MATERIALE. TEMPO A DISPOSIZIONE: 60 MINUTI

Le notifiche a cittadini italiani: la notifica consolare ex D.Lgs. 71 del 2011

In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana, verificato che la legge processuale civile del Paese di residenza lo ammetta, è possibile adottare la procedura della notifica per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, per la quale non occorre la traduzione. La richiesta deve essere fatta a cura dell'Autorità giudiziaria competente (o di uno Studio Legale a ciò autorizzato) e deve contenere:

- Numero di protocollo;
- Data, timbro e firma del richiedente;
- PEC oppure e-mail dell'Ufficio richiedente.

Sebbene ogni Sede estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sia dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), per cui si suggerirebbe di utilizzare questo sistema di trasmissione, va fatto presente che la normativa regola solo l'uso della PEC nei casi di invio diretto dal notificatore al notificando, qualora questi sia dotato di un indirizzo PEC pubblico. Il legislatore non ha ancora normato, invece, i casi in cui la richiesta di notifica debba transitare tramite uno o più intermediari (come, ad esempio, questo Ministero e le sue Rappresentanze all'estero). Nella pratica la tendenza è che la Sede consolare non respinga una richiesta che pervenga con PEC, purché rispetti i requisiti richiesti dalla legge n. 53/94 e ss.mm.ii.

I mezzi di notifica (plico postale, consegna a mano, ecc.) degli atti agli italiani residenti all'estero utilizzati dalle Ambasciate o Consolati italiani variano da un Paese all'altro a seconda dell'efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della nostra Rappresentanza. In assenza di Convenzioni e nel caso in cui non si possa procedere con notifica consolare, la notifica avviene ai sensi dell'art. 142 del codice di procedura civile, la cui richiesta deve:

- riportare l'indirizzo del destinatario per esteso, completo di via e numero civico (in assenza di questi dati la richiesta viene respinta);
- constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare (almeno 2, dato che l'interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l'altra per la restituzione al mittente – quando la richiesta viene fatta tramite un Consolato o un'Ambasciata, si suggerisce di aggiungere una terza copia);
- contenere la traduzione completa (non solo degli atti), ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto e la relativa richiesta di notifica. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata (oppure apostillata, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 che ha abolito la legalizzazione degli atti pubblici stranieri).

BRASILE: Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare. Si specifica, in particolare, che per quanto riguarda gli individui in possesso di cittadinanza non italiana:

a) La notifica di atti giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base del Trattato di Cooperazione Giudiziaria bilaterale in materia Civile, sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, in vigore in Italia dal 1.6.1995 mediante la Legge di ratifica 18 agosto 1993, n. 336. In questo caso il procedimento relativo, inclusa la fase giudiziale obbligatoria secondo l'ordinamento brasiliano, necessita di 180 giorni. Motivo per cui la richiesta deve essere fatta pervenire con un'antecedenza minima di 180 giorni tra la data di ricevimento della richiesta e quella fissata per l'udienza.

b) La notifica di atti extra-giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1965, entrata in vigore in Brasile dal 1° giugno 2019.